

**Procreazione medicalmente assistita:**  
**audizione del Forum delle associazioni familiari**  
**(Senato della Repubblica – 12 novembre 2002)**

**Premessa**

Poiché le audizioni effettuate presso la Commissione Sanità del Senato si sono prevalentemente concentrate sulla praticabilità e attuabilità del testo approvato dalla Camera, concentreremo la nostra riflessione soltanto su questo punto.

**1. Efficienza contro la vita?**

Potrebbero essere molto più “efficienti” molte attività, frutto dell’ingegno e della capacità dell’uomo impegnato a perseguire nobilissimi fini. Si pensi, ad esempio ai trapianti di organo. A loro riguardo la scienza e la tecnica hanno ancora i contrassegni della novità e della conquista. In definitiva si tratta di salvare il massimo bene: la vita. Ma ci sono lunghe attese o probabilmente non sono pochi coloro che muoiono perché non è stato trovato tempestivamente l’organo necessario. I risultati sarebbero assai maggiori se fosse lecito espiantare gli organi da soggetti ancora in vita, ma prossimi alla morte (a che servono pochi giorni o mesi di vita in più di una sola persona se l’espianto restituisce molti anni di vita a più persone?).

In questa logica una maggiore praticabilità, attuabilità ed efficienza della legge sui trapianti potrebbe condannare a morte tanti altri soggetti “inutili”, quali, ad esempio, i malati di mente totali. Su questa strada perché non tornare alla pena di morte intesa come sanzione risarcitoria per coloro che hanno tolto la vita ad altri? Gli organi del condannato possono guadagnare alla vita altre persone! Fortunatamente la legge sui trapianti non consente l’anticipazione della morte a fini di espianto, ed esige che la morte naturale sia rigorosamente accertata, anche se questo può determinare l’ “inutile” deterioramento di alcuni organi. Di più: l’espianto non può essere effettuato liberamente neppure sul cadavere: occorre infatti il consenso, almeno implicito o presunto, di chi prima di essere morto era vivo. Se vi è rifiuto della donazione non c’è nulla da fare: i malati debbono attendere (e forse morire) tra sofferenze di varia natura.

Eppure nessuno dice che la legge è inattuabile. La vita e la dignità dell’uomo costituiscono una frontiera intransitabile. L’efficienza e la praticabilità di una legge non possono essere giudicate prescindendo dal danno (in particolare: dalla morte) che essa produce.

Vale la pena di insistere negli esempi per rispondere ai pareri degli esperti che – essendo per l’appunto prevalentemente coloro che lavorano nel campo della procreazione artificiale – desiderano che il risultato da loro perseguito sia raggiunto con la massima “efficienza” e sono perciò portati a sottovalutarne i costi umani.

Nel campo dell’industria vi sono norme dettagliate e pesanti dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro. Gli oneri che ne derivano sono talora rilevanti sia in termini economici sia in termini di

tempo necessario per realizzare il prodotto, il cui costo necessariamente aumenta. Se prescindiamo dalla vita e dalla salute degli operai e degli altri dipendenti potremmo segnalare la scarsa efficienza di un sistema normativo che determina uno svantaggio sia per gli imprenditori che per i consumatori. Se un costruttore non “perdesse tempo e denaro” per predisporre ponteggi di sicurezza ed altre cautele l’edificio potrebbe essere consegnato prima e a prezzo inferiore. Qualcuno potrebbe pensare che, almeno quando si tratta di realizzare opere di rilevante interesse pubblico, specie se destinate a tutelare la vita e la salute (si pensi agli ospedali) sarebbe giusto trascurare l’applicazione di norme che eliminano rischi soltanto eventuali e relativamente rari di fronte al grande beneficio derivante dall’opera in favore di una popolazione magari vasta.

Fortunatamente nessuno ragiona così: l’efficienza non può essere contro la vita.

Recentemente è scoppiata la polemica sullo sfruttamento dei bambini nei paesi del Terzo mondo impiegati da aziende dei paesi ricchi per produrre beni a costi capaci di reggere la concorrenza. Potrebbe forse un imprenditore difendersi affermando che altrimenti la sua azienda avrebbe dovuto cessare ogni attività e rendere disoccupati non pochi dipendenti? Potrebbe di conseguenza proclamare che la norma che vieta il lavoro minorile è “inattuabile”? Per la verità anche riguardo alla schiavitù non è mancato in passato chi ne riteneva “inattuabili” l’abolizione a causa degli effetti ritenuti devastanti per il sistema economico di quel tempo. Anche il tema dell’ecologia consentirebbe altri esempi. Sebbene la nostra nazione sia particolarmente povera di fonti energetiche, un referendum ha imposto di chiudere in Italia le poche centrali atomiche esistenti e di interrompere la costruzione di altre, per il timore dei possibili danni alle persone. Lo spreco di risorse e i rallentamenti dello sviluppo economico non sono stati considerati. L’argomento più convincente era quello della “moratoria”. Si diceva: “aspettiamo che la scienza e la tecnica trovino il modo di produrre energia atomica pulita”.

## **2. Il prezzo dell’efficienza**

Dalle considerazioni sin qui fatte deriva l’evidente inutilità di gran parte della audizioni effettuate, essendo già noto che la produzione di un rilevante numero di embrioni, oltre il limite di tre fissato dalla Camera, la loro crioconservazione in vista di trasferimenti plurimi e in tempi successivi, il loro stoccaggio, aumenta la percentuale di “bambini in braccio”. Il problema su cui investigare era un altro: quali sono i danni che derivano dalla produzione soprannumeraria e dal congelamento di quegli esseri umani all’inizio dell’esistenza che chiamiamo embrioni? Ma anche a questo riguardo i fatti sono già noti, anzi sono sotto gli occhi di tutti. Quando nel luglio 1996 in Inghilterra fu applicata per la prima volta la legge che in quel paese impone la distruzione degli embrioni congelati da cinque anni, l’opinione pubblica si commosse, ma quella soppressione contemporanea di quasi 4000 embrioni era soltanto la spia di un fatto generalizzato, che avveniva e avviene ogni giorno anche in Italia. Gli embrioni “soprannumerari” o “superflui”, come si dice con linguaggio orribile, destinati inevitabilmente in grande maggioranza alla morte, costituiscono il prezzo dell’efficienza. E’ un prezzo che possiamo pagare? Di certo è un prezzo altissimo in termini di vite umane. Ma anche in termini di cultura. Quando si mette in “frigorifero” un embrione come un cartone di latte, un pezzo di carne o un farmaco e si stabilisce, come per gli altri oggetti, una scadenza di utilizzabilità, la “cosificazione” dell’uomo diviene un dato formale.

D’altronde è noto che il surgelamento e lo scongelamento producono di per sé la perdita di una forte percentuale di embrioni. Dunque l’uso sistematico della crioconservazione implica una premeditata e collettiva volontà di soppressione di esseri umani che non si trova neppure nell’aborto. Nessuna donna, infatti, concepisce per abortire. Invece, nel caso delle tecniche che ricorrono alla

generazione soprannumeraria di embrioni prima ancora del loro concepimento è deciso che alcuni saranno destinati alla nascita ed altri alla morte.

Ma anche il danno estremo che deriva al più giovane degli esseri umani dalla sua generazione artificiale e soprannumeraria è noto e documentato. Non è necessario neppure su questo punto l'audizione di "esperti".

Ovviamente il nostro ragionamento è convincente se il concepito, fin dalla fecondazione, è un essere umano. Se dunque una audizione si voleva fare essa avrebbe dovuto investire questo punto preliminare e decisivo. Sarebbe stato un modo alto di affrontare il tema della procreazione artificiale.

Ma, a ben riflettere, anche una audizione su questo punto non è necessaria, perché gli "esperti" si sono già pronunciati. In particolare facciamo specifico riferimento al parere del *Comitato nazionale di bioetica*, su "Identità e statuto dell'embrione umano" adottato il 28/6/96 e reso pubblico il 12/7/96. Va ricordato che il Comitato nazionale di bioetica, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di fornire pareri alle Istituzioni e più specificatamente al Parlamento. Che senso ha costituire un tale Comitato se poi i suoi pareri non vengono neppure presi in considerazione? Ebbene, il Comitato nazionale di bioetica si è posto la domanda che possiamo ritenere fondamentale, formulandola e precisandola come segue: "l'embrione umano è un individuo umano?"; "l'embrione umano è un individuo umano a pieno titolo?"; "l'embrione umano è o non è un individuo umano dotato di natura umana?". Alla risposta conclusiva il Comitato perviene attraverso una serie di passaggi che sintetizziamo con le stesse parole del documento citato:

- l'embrione "*non è una cosa*", "nessuna proposta ontologica colloca l'embrione sul piano delle cose dal momento che la sua stessa natura materiale e biologica lo colloca tra gli esseri appartenenti alla specie umana".
- Tra la tesi che la persona "in senso filosofico" è definita dalla natura "ontologica", sicché un individuo può essere di natura razionale (umana) anche quando non manifesta tutte le note caratteristiche della razionalità e la tesi opposta, per la quale la persona è una serie di funzioni attualmente esercitate, non può essere scelta la seconda, perché reintroduce, di fatto, surrettiziamente, la legittimità di una *discriminazione tra gli esseri umani* sulla base del possesso di certe capacità o funzioni". Conseguentemente "il semplice possesso della natura umana implica per ogni individuo umano il fatto di essere persona".
- "Non si può sentire che l'embrione è un *nostro simile*".
- Anche coloro che esitano a riconoscere la identità personale dell'embrione fin dalla fecondazione riconoscono "il dovere di trattare l'embrione *come dotato di identità personale fin dalla fecondazione*"; cioè "riconoscono che l'embrione ha diritto di essere trattato come una persona, ossia nel modo in cui conveniamo debbano essere trattati gli individui della nostra specie sulla cui natura di persone non vi sono dubbi".

Ed ecco la conclusione:

*"Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona".*

Questa conclusione è particolarmente pregevole perché previene anche l'obiezione del pluralismo o del dubbio. Il prof. Flamigni ha ricordato che sull'inizio dell'essere umano "non c'è accordo tra gli scienziati" sebbene entrambe le posizioni, quella positiva e quella negativa, "siano sostenute da argomentazioni di indubbio interesse".

Per la verità a noi pare largamente e maggioritariamente documentato che la fecondazione è "il processo attraverso il quale il ricercatore riconosce l'inizio della esistenza di un nuovo individuo biologico, geneticamente, citologicamente e organicamente differente da quello della madre e del padre del concepito". E' quanto affermano in un documento fatto pervenire a tutti i deputati durante la prima lettura della legge alcuni noti biologi e ginecologi, non come opinione personale, ma anche quale sintesi emergente dalla lettura dei testi di biologia dei più autorevoli studiosi internazionali (v. allegato A). Vale la pena di richiamare la conclusione di tale documento: "nel momento in cui la società, attraverso il Parlamento, cerca di determinare quale protezione giuridica si debba accordare all'embrione umano generato nel corso delle procedure di fecondazione in vitro e quale debba essere il suo destino, noi riteniamo di dover contribuire a questo lavoro di riflessione antropologica, etica e giuridica e di dibattito sociale e politico attraverso le conclusioni cui può legittimamente giungere il genetista, il biologo e il medico attraverso gli strumenti della letteratura scientifica e della propria esperienza di ricerca e di studio: "ogni embrione umano è un organismo vivente come ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è stato uno di loro".

Anche un gran numero (325 per l'esattezza) di docenti universitari ha pubblicamente dichiarato (v. allegato B) che "l'embrione, sin dallo stato unicellulare, cioè dal concepimento, è un individuo umano".

Tuttavia riconosciamo, con il prof. Flamigni, che vengono formulate anche opinioni diverse. Il Comitato nazionale di bioetica ha tenuto conto anche di tale dato. Proprio per questo non ha affermato che l'embrione è una persona, ma che va trattato come una persona. Nel dubbio sulla esistenza in vita di un soggetto umano l'unico comportamento doveroso non è quello dettato dalla opinione del singolo, ma piuttosto quello che, fino all'eliminazione dell'ultimo dubbio, suppone la vita e non la morte. Recenti drammatici episodi (il crollo della scuola di S. Giuliano in Molise, gli operai rimasti sepolti vivi in una miniera inglese, i ripetuti naufragi di battelli clandestini dei canali di Sicilia e di Otranto) dimostrano l'esattezza di questo assunto. Del resto tutto l'ordinamento giuridico è ispirato a questo principio: basti pensare all'Istituto della morte presunta (che esige il prolungarsi della scomparsa di una persona per 10 anni) e alle stesse regole di accertamento della morte, secondo le quali il seppellimento del cadavere non può avvenire se non dopo un certo periodo di tempo. Perché mai nel caso dell'embrione coloro che negano l'esistenza in vita di un uomo potrebbero imporre la regola giuridica generale della sua eliminabilità?

Le conclusioni del Comitato nazionale di bioetica non possono essere contraddette invocando la legge sull'aborto per sostenere che l'ordinamento giuridico già disconosce l'individualità umana del concepito. La legge 22.5.78 n. 194, - per quanto l'attuazione abbia avuto una deriva radicaleggiante - non si fonda sul presupposto che l'embrione non è un essere umano. Al contrario: per legittimare l'interruzione della gravidanza l'ordinamento, nella interpretazione più alta, che è quella della Corte Costituzionale, fa ricorso allo "stato di necessità", disciplinato in modo particolare a causa della particolarissima situazione della gravidanza (un essere umano abita dentro il corpo di un altro), ma che comunque suppone un conflitto di diritti fra due soggetti entrambi esistenti e vivi. Di più, l'ultima decisione della Consulta, n. 39 del 10.2.97, definisce che il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione ha ottenuto nel corso degli anni un riconoscimento sempre maggiore anche a livello mondiale e ricorda che l'art. 1 della legge 22.5.78 n. 194, secondo il quale "la Repubblica tutela la vita umana fin dal suo inizio", non contiene una inutile declamazione, ma una regola normativa cui deve essere data attuazione. In un tale contesto giuridico e umano è davvero ingiusto

considerare inapplicabile una legge se non favorisce l'aumento percentuale di successo (bambini in braccio) senza considerare il costo in termini di vite umane deliberatamente eliminate per ottenerlo e si guarda soltanto, come ha detto il prof. Marabini, all'aggravio dei costi finanziari, all' "aumento delle giornate di lavoro perse", allo "stress delle coppie". E' evidente che il rifiuto dell'attenzione agli embrioni destinati alla morte suppone che essi non siano considerati né esseri umani, né tanto meno persone. Ciò, peraltro, non è ragionevole.

### 3. Una frontiera intransitabile

Come si vede la questione dello Statuto dell'embrione non è di ordine religioso, ma è laicissima perché riguarda le finalità stesse dello stato moderno in quanto tale, che si pone l'obiettivo primario di garantire i diritti umani fondamentali, tra cui il primo è quello alla vita, immediatamente discendente dalla dignità umana, uguale per tutti, e quindi da riconoscere e rispettare senza discriminazione alcuna. Il desiderio di figli di una coppia è assolutamente lodevole, ma esso non può attuarsi con qualsiasi mezzo. Tutti sappiamo che la legge sull'adozione è attuabile in misura insoddisfacente rispetto alle domande delle coppie a causa dello scarso numero di bambini dichiarati adottabili e della complessità delle adozioni di bambini stranieri. Tuttavia nessuno accetta che le coppie desiderose di figli vadano a comprarsi il figlio o addirittura lo rapiscono con la forza a una famiglia che, magari, di figli ne ha tanti. Perciò l'adozione viene realizzata, ma nel rispetto dei diritti di tutti, primariamente del diritto del minore ad avere una famiglia. Analogamente il desiderio di un figlio di una coppia sterile non può realizzarsi con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei limiti in cui vengono rispettati primariamente i diritti del concepito, che è il più minore dei minori, come – interpretando l'articolo 1 della Convenzione del 1989 sui Diritti del fanciullo – ha detto la Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza 39/1997.

Tanto poco questa posizione è confessionale o cattolica che l'antropologia cristiana ha espresso chiaramente nei documenti ufficiali della Chiesa (in particolare l'enciclica *Evangelium vitae* (1995), l'istruzione *Donum vitae* (1987) e vari interventi di Giovanni Paolo II) una generale riserva verso la fecondazione in vitro, eterologa o omologa che sia. Si può discutere se tale posizione abbia una base solo religiosa nella misura in cui indaga sul significato dell'atto generativo abbia una base solo religiosa ovvero più generalmente razionale e umana. Sta di fatto che (a causa della situazione culturale, politica e – soprattutto – del dato che la procreazione artificiale è già consentita dall'ordinamento ed è sommamente urgente far cessare il far west procreatico che non è solo fattuale, ma anche giuridico) la generale riserva dell'antropologia cristiana non è stata introdotta in Parlamento se non come annuncio etico e come esigenza educativa, ma non come richiesta di un rifiuto normativo generale della Fivet.

Ma quando all'art. 14 si cerca di impedire l'uccisione premeditata di embrioni proibendone la crioconservazione come metodica ordinaria, la produzione soprannumeraria, la selezione preimpianto, la sperimentazione distruttiva ci si colloca sul terreno civile e dei diritti umani.

Va detto, anzi, che anche su questo terreno il testo della Camera non è così rigoroso come si sostiene. Esso cerca di ispirarsi al principio che la generazione artificiale di ogni essere umano implica la sua *destinazione alla nascita*, ma non fa questione sulla rilevante perdita di embrioni che pur vengono trasferiti in utero, una perdita – si dice – che avviene anche nel caso di fecondazione naturale, ma che non pochi biologi ritengono superiore percentualmente a quella che si verifica in natura e che altri bioeticisti giudicano immorale perché l'uomo non può imitare la natura quando dà la morte: è assai diverso – ha scritto il Prof. Low - che un vaso di fiori cada in testa ad una persona per un colpo di vento ovvero perché è stato gettato volontariamente da qualcuno.

Si vuol dire, in sostanza, che il testo della Camera costituisce non la vittoria totale di una parte sull'altra, ma una sorta di compromesso (si pensi anche all'accesso consentito alle famiglie di fatto e all'incertezza ipocrita in cui è lasciato il destino dei circa 30.000 embrioni congelati già esistenti nei laboratori). Si tratta, però, di una linea che ha una sua coerenza: la scelta di “*una legge subito*” per tutelare in primo luogo i nascituri concepiti e lo sforzo di attuare il principio della “*destinazione alla nascita*” di ogni embrione. Il divieto di ogni sua diretta e premeditata uccisione è la logica minimale traduzione di questo principio.

E' evidente che oltre questa linea non è possibile andare. Il mutamento dell'art. 14 implicherebbe non una “correzione tecnica” ma lo stravolgimento dell'impianto stesso della legge, annunciato nell'articolo 1. In altri termini il cambiamento dell'art. 14 comporterebbe un capovolgimento nel giudizio sull'intera legge con ogni conseguenza politica ed operativa, almeno, per quanto riguarda il Forum delle Associazioni familiari e i movimenti e gruppi che ne fanno parte.

#### **4. Altre strade percorribili:**

##### **una frontiera a servizio della scienza**

Louise Brown, la prima bambina generata in provetta, a Londra nel 1988, senza congelamento di embrioni, senza neppure iperstimolazione ovarica e quindi fecondando un solo ovocita è la prova che la Fivet è possibile anche senza fecondare un gran numero di embrioni e senza congelarli. Ci rendiamo conto dei grandi progressi raggiunti in termini percentuali di “bambini in braccio”. Ma è ingiusto parlare di inattuabilità della legge per il fatto che vengano proibite talune metodiche. Le audizioni quindi, avrebbero dovuto semmai svolgersi non per sapere quali sono gli effetti della rinuncia all'uso di determinate tecniche lesive del diritto fondamentale alla vita, ma per conoscere se vi siano altre strade percorribili per aumentare l'efficacia della Fivet senza ricorrere a quelle che superano una frontiera intransitabile. L'esperienza dimostra che talvolta i divieti sono come degli argini o addirittura delle condotte forzate che orientano il corso di un fiume in direzioni meno distruttive o più benefiche o addirittura capaci di produrre grandi risorse energetiche a vantaggio reale delle popolazioni. Ad esempio il congelamento dell'ovocita anziché dell'embrione eliminerebbe forse gran parte dei rischi per la vita dei neo concepiti. Il prof. Flamigni ha prospettato questa linea. Sappiamo bene che essa è difficile e comporta qualche tempo di attesa. Ma perché mai non accogliere l'idea di *una moratoria*, in attesa che questi studi siano compiuti? Perché mai in questo caso dovremmo comportarci in modo diverso rispetto a quello adottato riguardo le centrali atomiche?

La scelta di una linea che spinga la ricerca verso soluzioni un po' più degne dell'uomo non ha bisogno di modifiche del testo Camera. Il divieto di congelare l'embrione comporta di per sé la spinta verso ottimizzazioni alternative della Fivet e niente vieta l'approvazione di un ordine del giorno che impegni il governo in questa direzione. Va annotato che già la legge prevede un impulso alla ricerca sulle cause della sterilità e sui mezzi per combatterla, ricerca fino ad ora molto trascurata perché l'attenzione prevalente era concentrata sulla Fivet, ritenuta più “efficace” nell'immediato e probabilmente più remunerativa.

Quanto alla selezione pre-impianto la sua assoluta inaccettabilità risulta all'evidenza dal *principio di non discriminazione*, ma è da chiedersi se davvero non esistano strade per poter fecondare in modo controllato il numero di embrioni programmati per un unico impianto e se non siano apprestabili strumenti efficaci per stabilire la morte di un embrione precoce.

## 5. Efficienza possibile senza varcare la frontiera

Ad ogni modo anche dal punto di vista dell'efficienza, talune obiezioni risultano superabili.

- Sta di fatto che ci sono alcune istituzioni (ad es. S. Raffaele di Milano) dove non viene effettuata la diagnosi pre-impianto. Tuttavia le percentuali di successo sono allineate a quelle dei maggiori centri. Non si fa neppure la selezione tra più embrioni scegliendo quali impiantare e quali “buttare via”. L'osservazione morfologica si fa soltanto per vedere se lo sviluppo ha raggiunto 16 cellule, perché questo è lo stadio giusto per procedere al trasferimento in utero. Per il resto, però, l'osservazione morfologica è inesatta come dimostra il fatto che al S. Raffaele i risultati sono paragonabili a quelli di altri centri.
- La diagnosi pre-impianto controlla il genoma dell'embrione. Si tratta di un esame complesso che viene effettuato solo in pochi centri. Esso presenta molti rischi per l'embrione. Infatti bisogna prelevare una cellula da esso con il pericolo di provocarne la morte. Sta di fatto che le percentuali di impianto degli embrioni biopsiati sono più basse.
- Per l'embrione che dovesse avere anomalie genomiche (non rilevabili senza la diagnosi pre-trasferimento) è quanto mai probabile che l'impianto non avvenga, come si ritiene avvenire anche dopo un concepimento dovuto a fecondazione naturale. Perciò è opportuno lasciare fare la natura piuttosto che correre l'alto rischio di uccidere con la diagnosi pre-impianto embrioni che erano sani.
- L'embrione però morire prima del trasferimento e non raggiungere lo stadio di sviluppo indispensabile perché esso possa impiantarsi. In tal caso occorrerebbero i criteri seri o oggettivi di accertamento della morte di cui si è sopra parlato, ma è dubbio che si possa parlare di selezione nel senso indicato dalla legge.
- Al congelamento sopravvive solo il 40-50% degli embrioni. E' vero che i cicli iperstimolati possono, a causa dell'iperstimolo, ridurre le potenzialità di impianto e, come conseguenza, anche i tassi di successo. Se però consideriamo le probabilità di successo dopo il congelamento degli embrioni, bisogna calcolare la probabilità di non ottenere embrioni soprannumerari idonei qualitativamente al congelamento, la percentuale di sopravvivenza embrionale allo scongelamento e il successivo tasso di impianto. Sono perciò poche le donne che possono avvantaggiarsi del congelamento, tenuto anche presente che la percentuale di impianto per un embrione fresco risulta sempre superiore a quella di un embrione congelato.
- Il limite di tre embrioni è fissato dalla legge per evitare l'esistenza di embrioni soprannumerari con tutti i conseguenti insolubili problemi. Come hanno detto gli esperti le percentuali di fecondazione degli ovociti inseminati con la tecnica Fivet si aggira sul 70%. Ciò significa che mediamente si formano due embrioni, e con due embrioni trasferiti le possibilità sono pressoché identiche al trasferimento di tre embrioni. (cfr. National Summary and fertility clinic report of U.S. department of health and human service; Ninth Annual Report accounts of human fertilisation and embryology authority. Entrambi i documenti, quello statunitense e quello inglese sono del 2001). Se eccezionalmente avvenisse la fecondazione di un solo embrione o di nessuno embrione la nascita di un bambino avrebbe comunque qualche possibilità nel primo caso e, ovviamente, nessuna nel secondo. Bisognerebbe perciò prelevare altri ovociti in un ulteriore ciclo della donna, come nel caso in cui, nonostante la formazione di tre embrioni, la gravidanza non procede. Su un piatto della bilancia vi sono i disagi della donna, ma sull'altro vi è la morte

probabile e premeditata di vari concepiti. Il testo Camera ha cercato di stabilire un punto di equilibrio conforme con il principio della destinazione alla nascita. Si è fatto un gran parlare dell'obbligo di trasferire tutti e tre gli embrioni eventualmente formati e dei corrispondenti rischi per la donna nel caso di gravidanza con tripletta. Va detto che l'evento resterebbe raro per tutte le cose già dette e che comunque la tripletta non presenta rischi insuperabili per la madre, come è dimostrato dal fatto che non poche leggi di vari stati e lo stesso Parlamento europeo con la risoluzione del 16.3.89 sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana, indicano in tre il limite massimo di embrioni trasferibili in un solo ciclo proprio per evitare pericoli per la madre e per la prole. D'altra parte il limite di tre embrioni non esclude che in casi particolari il medico eviti di generarne tre e si fermi a due o uno solo.

Si segnala che le considerazioni nei punti a, b, c, d, e, di questo paragrafo sono state formulate a seguito di colloqui con il prof. Augusto Ferrari, primario presso il S. Raffaele di Milano.

## **6. Una occasione per consolidare i diritti umani**

### **anche fuori dall'Italia**

La critica più banale, più ingiusta e ultimamente più cinica, più volte formulata da alcuni esperti, riguarda le ventilate prospettive di "turismo procreativo". Le restrizioni della legge in discussione spingerebbero le coppie italiane a recarsi all'estero. E' lo stesso argomento usato tanti anni fa per liberalizzare l'aborto.

Ma la situazione è diversissima. Purtroppo l'aborto era ed è un fenomeno di massa che investe largamente anche donne sole e povere. Alla Fivet, invece, ricorrono coppie in numero più limitato che affrontano costi economici sia se stanno in Italia sia se vanno all'estero. In linea di fatto, poi, non risulta affatto che vi sia "turismo procreativo" verso paesi dove la Fivet si fa senza limiti (come oggi in Italia) da paesi dove le leggi sono restrittive (come la Germania) o dove le nuove tecniche procreative non sono effettuate (che non sono pochi).

Ma, soprattutto, se partiamo dalla prospettiva che la vita umana è una "frontiera intransitabile" e che i limiti previsti dall'art. 14 del testo-Camera sono stabiliti per evitare, per quanto possibile, la eliminazione premeditata di esseri umani l'eventuale (poco probabile e poco frequente) "turismo procreativo" non può essere denunciato come sintomo di inadeguatezza della legge italiana. Non manca il "turismo d'impresa" per produrre a prezzi concorrenziali merce in paesi lontani dove manca una legislazione di alta e rigida protezione sociale (non manca neppure il turismo della droga o il turismo sessuale!); eppure nessuno osa dire che le leggi italiane sono "inattuabili" perché costringono alcuni cittadini a recarsi all'estero. Del resto nel campo medico è in atto un vivace "turismo" per ottenere trapianti in paesi dove è più facile trovare organi espianati (ogni tanto si sente parlare persino di incredibili sequestri e di uccisione di bambini e ragazzi per procurare organi...), ma nessuno pensa che per questa ragione la legge italiana non va bene.

Al contrario: certi limiti e certi vincoli (si pensi ad esempio alle norme per la protezione delle lavoratrici madri o a quelle antinfortunistiche) vengono avvertiti come segno di un maggior progresso civile del nostro paese. Ebbene: la questione del rispetto dell'uomo in ogni stato della sua esistenza, anche quando è appena concepito, anche quando si trova in una provetta; l'affermazione della sua uguaglianza in dignità e del suo diritto a vivere riguarda o no un grande problema di civiltà o di progresso? Non si tratta, in definitiva, di dare una solida base a tutta la teoria dei diritti umani? Non si presenta dunque al Parlamento italiano una grande occasione per dare un esempio

alle altre nazioni, quelle che in materia di procreatica hanno già legiferato e quelle che ancora devono farlo?

Luisa Santolini

Presidente Forum delle associazioni familiari

Carlo Casini

Membro consiglio direttivo

Responsabile Commissione bioetica

del Forum delle associazioni Familiari

## ALLEGATO A

### APPELLO ALLA RAGIONE

#### UNA DICHIARAZIONE DEI GENETISTI

Per documentare come la fertilizzazione sia attualmente il processo attraverso il quale il ricercatore riconosce l'inizio della esistenza di un nuovo individuo biologico - geneticamente, citologicamente e organicamente differente da quello della madre e del padre del concepito - potremmo esibire una massa di dati e di osservazioni sperimentali depositate nella letteratura scientifica che impressiona per la sua ricchezza e consistenza interna. Per brevità, riporteremo la testimonianza sintetica che può essere raccolta dalle parole dei più autorevoli studiosi internazionali di biologia dello sviluppo e di embriologia, maestri riconosciuti che hanno condensato nei loro trattati e manuali di riferimento lo "stato dell'arte" nel campo delle conoscenze sulla formazione e lo sviluppo di un organismo vivente. Scott F. Gilbert (Swarthmore College), autore di *Biologia dello Sviluppo - un indiscusso testo di riferimento di questa materia*, in poco tempo giunto alla sesta edizione, ampiamente adottato come testo nelle università nordamericane ed europee e tradotto in diverse lingue - intitola il capitolo 7 del volume "La fertilizzazione: l'inizio di un nuovo organismo", e lo apre con queste parole: "La fertilizzazione è il processo mediante il quale due cellule sessuali (i gameti) si fondono insieme per creare un nuovo individuo con un corredo genetico derivato da entrambe i genitori" (*Developmental Biology*, VI ed. 2000 p. 185). Con altre parole, Klaus Kalthoff (Università del Texas), in un volume che esamina criticamente i più recenti aspetti sperimentali e concettuali dello sviluppo degli organismi viventi, riassume così la stessa evidenza: "Gli animali inclusi gli uomini iniziano la propria vita come oociti fertilizzanti, che si sviluppano in adulti attraverso lo stadio embrionale e giovanile" (*Analysis of Biological Development*, II ed. 2001, p. 8). Gli fa eco il giapponese Ryuzo Yanagimachi; "La fertilizzazione nei mammiferi normalmente rappresenta l'inizio della vita di un nuovo organismo individuale" (*Mammalian Fertilization in: The Physiology of Reproduction*, II ed. 1995, vol. 1, p. 103). Ma un'espressione che più sinteticamente e lucidamente esprime il ruolo dell'embrione nel rapporto tra le generazioni si trova nell'opera di Stanley Shostak (Università di Pittsburg): "Lo sviluppo lega il passato e il futuro. Mentre gli adulti sono i genitori dell'embrione attraverso la riproduzione, l'embrione è l'inizio dell'adulto attraverso lo sviluppo" (*Embryology: An Introduction to Developmental Biology*, 1998, p. 4). Oltre a numerose altre affermazioni di tenore simile nei testi e nelle rassegne scientifiche, anche recentissime, gli studi originali che pubblicano il lavoro sperimentale dei ricercatori sulle riviste scientifiche indicizzate (anche ad alto impact factor) nella introduzione e nella discussione dei risultati sulla fertilizzazione esprimono la consapevolezza degli autori che attraverso questo processo si inaugura un "sistema biologico" di tipo individuale, chiamato embrione unicellulare o zigote, che non presenta più le caratteristiche genetiche, biochimiche e citologiche dei due gameti dai quali ha avuto origine, l'oocita e lo spermatozoo, ma possiede la capacità intrinseca di svilupparsi in modo coordinato, continuo e graduale se collocato nella sua sede naturale o in un idoneo mezzo di coltura artificiale. Non è però possibile documentare in questa sede l'apporto della letteratura primaria a queste conclusioni.

Il dato, statisticamente significativo, che nella nostra specie una percentuale, anche assai rilevante, degli embrioni concepiti naturalmente non raggiunga lo sviluppo fetale (aborto spontaneo) è stato riportato come una obiezione alla fertilizzazione quale processo di inizio della vita di un nuovo

organismo umano, in realtà, tale osservazione mostra solamente quanto siano delicati e decisivi per lo sviluppo successivo i processi genetici ed epigenetici che guidano lo sviluppo durante i primi giorni e le prime settimane di vita dell'embrione umano, e come sia essenziale per l'impianto il sincronismo tra lo sviluppo precoce dell'embrione e la maturazione dell'endometrio uterino. Frequenti aberrazioni cromosomiche o anche modeste anomalie genomiche in tutte o in alcune cellule dell'embrione, così come ricorrenti alterazioni endocrine e risposte istologiche disfunzionali nel ciclo endometriale, possono provocare l'arresto dello sviluppo embrionale nei suoi primi stadi. Tuttavia, un processo patologico anche ad elevata incidenza nella popolazione non può essere assimilato ad un processo fisiologico, e dunque non concorre a definire biologicamente il ciclo vitale di un organismo, ma solo a evidenziare la suscettibilità ad una deviazione irreversibile dalla omeostasi che conduce alla sua morte prematura. Del resto, la storia della neonatologia e della pediatria conoscono secoli e luoghi dove la mortalità perinatale e postnatale raggiungeva - per motivi infettivologici, epidemiologici, alimentari ed igienici - tassi molto elevati. In tali circostanze nessuno studioso o medico ha mai messo in questione lo statuto individuale umano dei neonati e dei bambini.

## CONCLUSIONE

Come genetisti, biologi e medici - tramite le sole conoscenze scientifiche e l'analisi di una vastissima mole di dati empirici provenienti dallo studio del genoma (a livello strutturale e di espressione), della citologia e della istologia embrionale, nonché dello sviluppo morfologico e funzionale prima, durante e dopo l'impianto endometriale - possiamo affermare con sufficiente e ragionevole certezza che attraverso il processo della fecondazione, cioè fin dal momento del concepimento, ha inizio l'esistenza di un nuovo organismo della specie umana.

La pretesa distinzione tra un organismo vivente appartenente alla specie umana e persona non può essere fatta dal biologo, dal genetista e dal medico.

Altre discipline possono chiedersi se il concetto di persona debba coincidere o no con quello di essere umano e se il principio di uguale dignità e uguale diritto a esistere, affermato dalla Carta dei diritti dell'uomo, debba trovare eccezioni riguardo all'embrione umano.

Nel momento in cui la società attraverso il Parlamento, cerca di determinare quale protezione giuridica si debba accordare all'embrione umano generato nel corso delle procedure di fecondazione in vitro e quale debba essere il suo destino, noi riteniamo di dover contribuire a questo lavoro di riflessione antropologica, etica e giuridica e di dibattito sociale e politico attraverso le conclusioni cui può legittimamente giungere il genetista, il biologo e il medico con gli strumenti della letteratura scientifica e della propria esperienza di ricerca e di studio: ogni embrione umano è un organismo vivente come ciascuno di noi, perché ognuno di noi è stato uno di loro all'inizio del proprio sviluppo prenatale.

BRUNO DALLA PICCOLA

LUIGI DE CARLI

AUGUSTI FERRARI

SALVATORE MANCUSO

## ALLEGATO B

### DICHIARAZIONE GIURIDICA SULLA VITA UMANA

- Il principio di uguale dignità di ogni essere umano che sta alla base della moderna dottrina dei diritti umani implica che l’embrione umano fin dalla sua prima formazione non può essere considerato una cosa, né una entità intermedia tra gli oggetti e i soggetti, ma deve essere riconosciuto come soggetto titolare dei primordiali diritti inerenti alla dignità umana, quali il diritto alla vita, alla famiglia, alla propria identità. Egli è dunque “persona” nel significato tecnico-giuridico della parola.
- Storicamente la qualità di “essere umano” non è stata condizione né necessaria, né sufficiente per avere la “capacità giuridica”. L’evoluzione che ha raggiunto il suo traguardo nella proclamazione dei diritti dell’uomo, è stata ed è nel senso che non può esistere differenza tra il concetto *naturalistico- biologico* di essere umano e concetto giuridico. Il riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano fin dal concepimento- salva la particolare disciplina già vigente riguardo ai diritti patrimoniali – è il modo di portare a compimento e perfezione l’evoluzione del pensiero giuridico.
- Nel caso di dubbio sull’esistenza di una vita umana il diritto moderno, in quanto fondato sul principio di eguaglianza e sulla dignità umana deve adottare le soluzioni più idonee e salvaguardare la vita umana anche nel caso che qualcuno sollevi dubbi sulla sua esistenza. In questo senso deve essere attuato anche nel campo dell’ordinamento giuridico l’invito enunciato dal *Comitato Nazionale di Bioetica* a “trattare l’embrione umano fin dalla fecondazione secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona” (Documento su identità e statuto dell’embrione umano – Giugno 1996)

### Dichiarazione medico-scientifica sulla vita umana

- L’embrione, sin dallo stadio unicellulare - embrione a una cellula - cioè dal concepimento, è un individuo umano.
- Il nuovo genoma determina l’identità biologica specifica ed individuale del nuovo soggetto e la eventuale selezione naturale non ne cambia la realtà ontologica.
- Il processo vitale del nuovo soggetto umano è unico e continuo dallo stadio unicellulare alla morte individuale.

### LE ADESIONI ALLE DICHIARAZIONI MEDICA E GIURIDICA

Abate Giuseppe; Univ. Chieti; Abati Riccardo, Padova; Accetella Umberto, Univ. La Sapienza Roma; Acquarone Lorenzo, Univ. Genova; Aglietti Paolo, Univ. Firenze; Alcardi Giorgio; Alescio Tommaso, Univ. La Sapienza Roma; Alvisi Vittorio, Univ. Ferrara; Amadori Sergio, Univ. Tor

Vergata Roma; Ambesi Impiombato F. Saverio, Univ. Udine; Ambrosi Luigi, Univ. Foggia; Andreani Domenico, Univ. La Sapienza Roma; Anselmo Aricò Giuseppina, Univ. Palermo; Aquini Marco, Pontificia Univ. S. Tommaso d'Aquino Roma; Arduini Domenico, Univ. Tor Vergata Roma; Arienti Giuseppe, Univ. Perugia; Arrigoni Oreste, Univ. Bari; Ascari Edoardo, Univ. Pavia; Bacciu Pietro Paolo, Univ. Sassari; Bacciu Salvatore, Univ. Parma; Bagnato Gianfilippo, Univ. Messina; Baile Maria, Univ. Bari; Balestrazzi Emilio, Univ. L'Aquila; Baraggino Ezio, Univ. Trieste; Baratta Roberto, Univ. Macerata; Barberi Ignazio, Univ. Messina; Barbolini Giuseppe, Univ. Modena e Reggio Emilia; Bartolozzi Carlo, Univ. Pisa; Becker Pierre, Université Catholique de l'Ouest; Belardi Pietro, Univ. Genova; Benassi Luigi, Univ. Parma; Benedetto Piera; Bergamasco Bruno, Univ. Torino; Bernardi Terenzio, Univ. Bologna; Berti Gilberto, Univ. Ferrara; Bertoli Enrico, Univ. Ancona; Bertoni Giuseppe, Univ. Cattolica S. Cuore Piacenza; Bertozzi Maria Antonella; Biggio Pietro, Univ. Cagliari; Binaschi Sandro, Univ. Insubria Varese; Binetti Paola, Univ. Campus Biomedico Roma; Biti Gianpaolo; Bocchiotti Giovanni, Univ. Torino; Bolondi Luigi, Univ. Bologna; Bona Gianni, Univ. Degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" Vercelli; Bonomo Martino; Bordi Cesare, Univ. Parma; Borgia Guglielmo, Univ. Napoli; Borriello Renata, II° Univ. Napoli; Bosman Cesare, Univ. La Sapienza Roma; Branzi Angelo, Univ. Bologna; Brunetti Paolo, Univ. Perugia; Buccelli Claudio, Univ. Napoli; Cagol Pier Paolo, Univ. Udine; Caimi Luigi, Univ. Brescia; Calafiore Antonio Maria, Univ. Chieti; Calisto Maria Luisa, Univ. Messina; Calogero Francesco, Pontif. Univ. S. Croce Roma; Calvieri Stefano, Univ. La Sapienza Roma; Campanacci Luciano, Univ. Trieste; Caradonna Domenico, Univ. Palermo; Castoldi Gianluigi, Univ. Ferrara; Catena Ernesto, II° Univ. Napoli; Catini Claudio, Univ. Firenze; Cavallaro Nicola, Univ. Catania; Cavazzuti Giovanni B.; Cetto Gian Luigi, Univ. Verona; Chezzi Carlo, Univ. Parma; Chieffi Orlando, Univ. Firenze; Chiodo Francesco, Univ. Bologna; Cintorino Marcella, Univ. Siena; Cirianni Mariarosa, Pontif. Fac. Scienze dell'Educazione "Auxilium" Roma; Clavell Lluís, Univ. S. Croce Roma; Colombo Bernardo, Univ. Padova; Consoli Carmelo, Univ. Catania; Corradini Luciano, Univ. Roma 3; Cosciani Cunico Sergio, Univ. Brescia; Crisci Clemente, Univ. Firenze; Criscuoli Giovanni, Univ. Palermo; Curatolo Paolo, Univ. Tor Vergata Roma; Cusumano Vitaliano, Univ. Messina; D'Agostino Francesco, Univ. Tor Vergata Roma; Dalla Palma Ludovico, Univ. Trieste; Dalla Piccola Bruno, Univ. La Sapienza Roma; Dalla Torre Giuseppe, Libera Univ. Maria Santissima Assunta Roma; D'Angeli Fiorella, Univ. Cassino; Daniele Giovanni Maria, Univ. Cagliari; Dao Dinh Duc, Pontif. Univ. Urbaniana Roma; D'Arienzo Michele, Univ. Firenze; Data Piergiorgio, Univ. Chieti; De Benedetto Caterina, Univ. Bari; De Caterina Raffaele, Univ. Chieti; De Gara Laura, Univ. Bari; De Palma Annalisa, Univ. Bari; De Renzis Costantino, Univ. Messina; De Salvo Rosario, Univ. Messina; Del Signore Roberto, Univ. Parma; Di Girolamo Alberto, Univ. Tor Vergata Roma; Di Maggio Cosimo, Univ. Padova; Di Matteo Giorgio; Dionigi Paolo, Univ. Padova; Durante Mangoni Enzo, Univ. II° Napoli; Enrica Rosanna, Pontif. Fac. Scienze dell'Educazione "Auxilium" Roma; Ercolani Patrizia; Erdò Péter, Canon Law - Pàzmány Péter Catholic University - Budapest; Esposito Roberto, Univ. Modena e Reggio Emilia; Fabbri Paolo, Univ. Firenze; Farina Marcella, Pontif. Fac. Scienze dell'Educazione "Auxilium" Roma; Favale Rocco, Univ. del Molise, Campobasso; Favotti Luigi; Felice Flavio, Pontif. Univ. Lateranense Roma; Ferlazzo Benito, Univ. Messina; Ferraccioli Gianfranco, Univ. Udine; Ferrara Pietro, Univ. Palermo; Finazzi - Agrò Alessandro, Univ. Tor Vergata Roma; Floridi Ardesio, Univ. Perugia; Fochi Giovanni, Univ. Pisa; Forni Eugenio, Univ. Pavia; Frajese Gaetano, Univ. Tor Vergata Roma; Franzoni Emilio, Univ. Bologna; Frigerio Luigi, Univ. Milano Bicocca sez. corso Bergamo; Galletti Cosimo, Univ. Messina; Gambino Alberto, Univ. Parthenope Napoli; Gambino Gabriella, Ist. Bioetica; Garzetti Giuseppe Gioele, Univ. Ancona; Gennari Carlo, Univ. Siena; Gennaro Rosa; Gentile Carmelo, Univ. Messina; Gherli Tiziano, Univ. Parma; Giardini Omero, Univ. La Sapienza Roma; Gigli Gianluigi, Univ. Udine; Giocoli Nacci Paolo, Univ. Bari; Girelli Gabriella, Univ. La Sapienza Roma; Girolami Antonio, Univ. Padova; Giron Giampiero, Univ. Padova; Giuntini Carlo, Univ. Pisa; Gobato Ferdinando, Univ. Trieste; Gobbi Marco, Univ. Genova; Grella Antonio, II° Univ. Napoli; Grisanti Giorgio, Univ. Palermo; Guazzi Giancarlo,

Univ. Siena; Guerra Giulio Dante, Istit. Materiali Compositi e Biomedici CNR - Sezione Pisa; Guerriero Rolando, Univ. Pisa; Gullo Antonino, Univ. Trieste; Iacono Aldo, II° Univ. Napoli; Innocenti Massimo, Univ. Firenze; Ippoliti Flora, Univ. La Sapienza Roma; Iuliano P. Giuseppe, Pontif. Univ. Urbaniana Roma; Lafuenti Antonio Giovanni, Univ. Cattolica S.Cuore Roma; Lagalla Roberto, Univ. Palermo; Lampa Enrico, II° Univ. Napoli; Lanzi Giovanni, Univ. Pavia; Lemmi Chetty; Lezza Angela Maria Serena, Univ. Bari; Licata Giuseppe, Univ. Palermo; Liso Arrigoni Rosalia, Univ. Bari; Littarru Gianpaolo, Univ. Ancona; Liuzzi Grazia, Univ. Bari; Lo Russo Domenico, Univ. Firenze; Loguercio Polosa Paola, Univ. Bari e Taranto; Loizzi Michele, Univ. Bari; Lombardo Pijola Caterina, Tribunale Minori - Bari; Lorusso Domenico, Univ. Bari; Maggini Carlo, Univ. Parma; Maida Alessandro, Univ. Sassari; Maltuti Giacomo; Mancuso Salvatore, Univ. Cattolica S.Cuore; Mandelli Franco, Univ. La Sapienza Roma; Marcolongo Roberto, Univ. Siena; Marigliano Vincenzo, Univ. La Sapienza Roma; Marinari Umberto M., Univ. Genova; Marinello Enrico, Univ. Siena; Marsili Marco; Martelli Massimo Fabrizio, Univ. Perugia; Marzotto Armando, Univ. Padova; Masella Cristina, Politecnico Milano; Massarelli Giovannino, Univ. Sassari; Massaro Raffaella, Procura Minori - Bari; Matalimi Gianni; Mattioli Vitaliano, Univ. Urbaniana Roma; Mazzotta Giovanni, Univ. Perugia; Mazzucco Alessandro, Univ. Verona; Megli Francesco, Univ. Bari; Melloni Darwin (Darvinio), Univ. Messina; Menchini Fabris Filippo; Meroni Mario G.; Meschini Paola; Metro Antonino, Univ. Messina; Miele Egidio, Univ. Sassari; Miglietta Guido M., Pontif. Univ. Urbaniana Roma; Migone Luigi, Univ. Parma; Millo Romano, Univ. Genova; Minucci Daria, Univ. Padova; Miranda Gonzalo, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma; Modugno Franco, Univ. La Sapienza Roma; Monti Maria Giuseppina, Univ. Modena e Reggio Emilia; Montori Alberto, Univ. La Sapienza Roma; Mosella Guido, Univ. Napoli; Motroni Angiolina, Univ. Sassari; Mozzanega Bruno, Univ. Padova; Musca Antonino, Univ. La Sapienza Roma; Nardi Giuseppe, Univ. Brescia; Navarini Claudia, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma; Negri Giovanni, Univ. Catt. Sacro Cuore Piacenza e Milano; Nespoli Luigi, Univ. Varese; Noia Giuseppe, Univ. Cattolica S.Cuore Roma; Novarini Almerico, Univ. Parma; Orlando Salvatore, Univ. Firenze; Ortalli Ida, Univ. Parma; Ortolani Marco, Univ. Padova; Ottaviano Salvatore, Univ. La Sapienza Roma; Ottenga Franco, Univ. Pisa; Pachi Antonio, Univ. La Sapienza Roma; Padua Bartolomeo, Tribunale di Bari; Pagnan Antonio, Univ. Padova; Palazzo Antonino, Univ. Perugia; Palego Pierfrancesco; Palka Giandomenico, Univ. Chieti; Papisca Antonino, Univ. Padova; Parcual Fernando; Pasquali Renato, Univ. Bologna; Passarella Salvatore, Univ. del Molise, Campobasso; Passerini Glazel Giacomo, Univ. Padova; Pastore Giuseppe, Univ. Bari; Pastori Giorgio, Univ. Cattolica del Sacro Cuore Milano; Patella Alfredo, Univ. La Sapienza Roma; Pecorari Domenico, Univ. Verona; Pelizzo Maria Rosa, Univ. Padova; Pentimone Ferdinando, Univ. Pisa; Petrini Carlo, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma; Petroncelli Hubler Flavia, Univ. Napoli; Pettorossi Vito Enrico, Univ. Perugia; Picardi Roberto, Pontif. Univ. Urbaniana Roma; Piccolomini Raffaele, Univ. Chieti; Pittau Antonio, Univ. Cagliari; Platania Bruno; Poppi Giuseppe, Univ. Padova; Porena Massimo, Univ. Perugia; Porzano Alessandro; Priagine Franco; Procacci Carlo, Univ. Verona; Prosdomici Salvatore, Univ. Brescia; Puppi Gigliola, Univ. La Sapienza Roma; Puppo Francesco, Univ. Genova; Puxeddu Paolo, Univ. Cagliari; Rapisarda Vincenzo, Univ. Catania; Reggiani Enrico, Univ. Genova; Renda Andrea, Univ. Napoli; Riberti Carlo, Univ. Udine; Ricci Pietrantonio, Univ. Catanzaro; Rizzi Giacomo, Procura Minori - Bari; Roberti Marina, Univ. Bari; Robieux Isabelle, Parigi; Rocca Francesco; Romeo Giovanni, Univ. Messina; Rossi Filippo, Univ. Piacenza; Rossi Filippo, Univ. Verona; Rossi Mario; Rossi Paolo; Rottoli Paola, Univ. Siena; Russo Roberto, Univ. La Sapienza Roma; Ryan Michael, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma; Salinaro Carmela, Procura Minori - Bari; Salvioli Gian Paolo, Univ. Bologna; Santarelli Umberto, Univ. Pisa; Santini Gianfranco, Univ. Udine; Savi Mario, Univ. Parma; Sblattera Maria; Scandellari Cesare, Univ. Padova; Scarabelli Carlo; Scarafoni Paolo; Scarpa Bachisio, Univ. Cagliari; Schilizzi Francesco, Procura Minori - Bari; Schmid Erich Albert, Pontif. Univ. Urbaniana Roma; Sciacca Salvatore, Univ. Catania; Sciarra Francesco, Univ. La Sapienza Roma; Sciaudone Goffredo, II° Univ. Napoli; Scotto di Vettimo Pietro, Univ.

Catanzaro; Senin Umberto, Univ. Perugia; Serra Angelo, Univ. Cattolica S.Cuore Roma; Signorelli Cosma Damiano, Univ. Catanzaro; Silingardi Vittorio, Univ. Modena e Reggio Emilia; Silvestrini Bruno, Univ. La Sapienza Roma; Sitzia Francesco, Univ. Cagliari; Solarino Giovanni, Univ. Bari; Spagnoli Luigi Giusto, Univ. Tor Vergata Roma; Spartera Carlo, Univ. L'Aquila; Spreafico Mons. Ambrogio, Pontif. Univ. Urbaniana Roma; Strisciuglio Pietro, Univ. Catanzaro; Szczeklik Andrzej, Copernicus University di Cracovia - Accademie Pontificie - Polonia; Tartaro Sergio, II° Univ. Napoli; Tedeschi Filomeno, Univ. Parma; Tellechea Solis Antonio, Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Paraguay; Testoni Giovanni, Univ. Bologna; Thiene Gaetano, Univ. Padova; Todescan Franco, Univ. Padova; Todeschini Giuseppe; Tombolini Vincenzo, Univ. L'Aquila; Tommasi Franca, Univ. Bari/Taranto; Torazza Bianca, Pontif. Fac. Scienze dell'Educazione "Auxilium" Roma; Treloar Adrian, Old Age Psychiatry Guy's koing's and St Thomas Medical Schools, Kings College - London ; Trevisi Erminio, Univ. Cattolica S.Cuore Piacenza; Tulli Antonio, Univ. Chieti; Tumino Giovanni, Univ. La Sapienza Roma; Tumolo Salvatore; Tura Sante, Univ. Bologna; Valli Fiorella; Vecchiet Leonarda, Univ. Chieti; Vecchione Aldo, Univ. La Sapienza Roma; Veneselli Edvige, Univ. Genova; Vian Felice, Univ. Padova; Vicuña Rafael, Pontif. Univ. del Cile; Viganò Mario, Univ. Pavia; Villari Natale, Univ. Firenze; Viola Francesco, Univ. Palermo; Virzo De Santo Amalia, Univ. Napoli "Federico II"; Visioli Odoardo, Univ. Brescia; Voliani Silvia; Ward Thomas, National Association of Catholic Families - Regno Unito; Zaninelli Segio, Univ. Milano; Zanolò Livio, Univ. Verona; Zatti Mario, Univ. Verona; Zini Carlo, Univ. Parma; Zonta Lucilla; Zunarelli Stefano, Univ. Bologna